

STATUTO DELLA FONDAZIONE**"FONDAZIONE GRANDE ORIENTE D'ITALIA ETS"****ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE**

È costituita ad opera del Grande Oriente d'Italia, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la Fondazione denominata "FONDAZIONE GRANDE ORIENTE D'ITALIA ETS" con sede legale in Roma, in Via di San Pancrazio n. 8. La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo settore".

L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "ente del Terzo settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

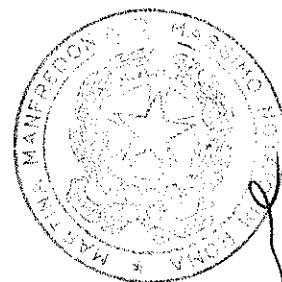
Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale, nazionale ed internazionale.

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2 - OGGETTO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, proponendosi di favorire non solo l'inserimento nel mondo lavorativo e la realizzazione personale e sociale di persone indigenti e non abbienti, persone con disabilità fisica e/o psichica.

La Fondazione, inoltre, si propone di valorizzare il patrimonio culturale



Carne Ruffe de

Stefano Bigi

attraverso l'organizzazione di attività formative e di interesse socio-culturale.

La Fondazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

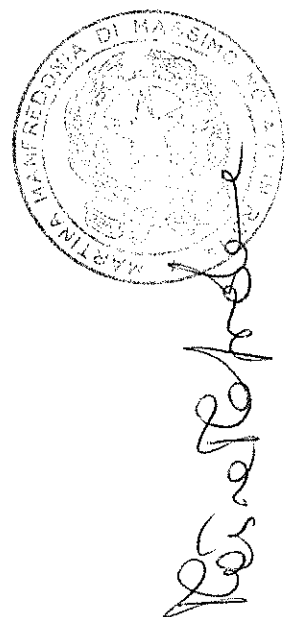
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali o ricreative di interesse sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

A tal fine, la Fondazione si propone in particolare di:

- svolgere attività volte a promuovere la conoscenza di beni mobili e immobili di interesse storico e culturale facilitandone la fruizione da parte della collettività attraverso l'apertura al pubblico degli spazi ad esso dedicati;
- valorizzare gli scritti e archivi di particolare interesse storico a disposizione della Fondazione rendendoli accessibili alla comunità massonica e a chiunque ne abbia interesse e curandone la conservazione;
- valorizzare i beni di interesse storico e artistico organizzando, gestendo e partecipando a progetti finalizzati alla diffusione e

promozione della storia;

- sollecitare quanto opportuno, anche mediante agevolazioni fiscali e creditizie, per facilitare la manutenzione dei beni culturali ed ambientali e il loro pubblico godimento;
- promuovere la realizzazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione di biblioteche ed archivi di particolare interesse storico e culturale;
- aiutare i soggetti indigenti attraverso la promozione formativa, valorizzando il ruolo della Fondazione quale centro di eccellenza per l'alta formazione e per la diffusione di conoscenze e competenze utili alla crescita e diffondendo con un approccio interdisciplinare l'importanza della cultura e i valori massonici;
- assicurare aiuti economici a favore di studenti non abbienti, rivolti in particolare alla ricerca, anche archivistica, sulla storia della cultura italiana e il ruolo della Costituzione;
- pubblicare quaderni, libri di ricerca e divulgazione relativi al patrimonio oggetto di valorizzazione;
- promuovere ed organizzare manifestazioni o convegni procedendo alla pubblicazione dei relativi atti e documenti;
- promuovere la realizzazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione di biblioteche e archivi;
- promuovere raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente per l'accesso alle attività formative e di ricerca da parte dei soggetti non abbienti anche mediante offerte di beni di modico valore in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di



Stefano Bisi

sensibilizzazione.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dalle relative norme di attuazione e dalle altre disposizioni di legge vigenti. A tal fine, è demandata al Consiglio di Fondazione l'individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei limiti e dei criteri citati. A tal fine, la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati e può aderire ad organismi regionali e nazionali che perseguano scopi analoghi nonché instaurare proficue collaborazioni con altre Fondazioni, Associazioni, Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Università, Accademie, Imprese, e altre organizzazioni, sia di nazionalità italiana sia estera, per ricercare opportunità di collaborazione su temi di comune interesse.

Per il migliore raggiungimento degli scopi, la Fondazione potrà tra l'altro possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni sia che essi siano mobili che immobili nonché mantenere, valorizzare ed incrementare il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza, correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, ed in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ARTICOLO 3 – PRINCIPI ISPIRATORI

Nel perseguimento delle proprie finalità solidaristiche la Fondazione si ispira ai valori e ai principi del proprio socio Fondatore. In particolare, la Fondazione intende porsi quale centro di promozione dei beni e delle attività culturali, interagendo con istituti culturali, musei, accademie ed altri organismi nazionali ed internazionali anche al fine di sviluppare sinergie e forme di collaborazione di alta cultura.

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della Fondazione è pari ad Euro 120.000,00 (centoventi/00) ed è composto:

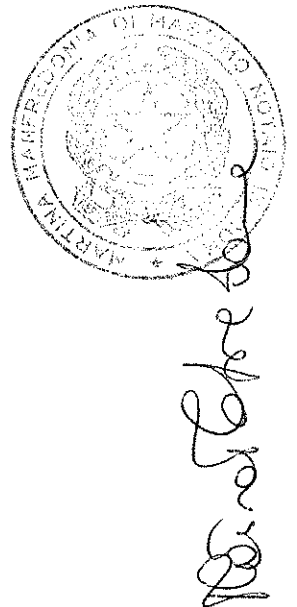
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore, a far data dalla costituzione in poi;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

ARTICOLO 5 - FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

Stefano Bigi



- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o da persone od imprese private;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore e da soggetti terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio di Fondazione procederà alla redazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente, da presentare per l'approvazione al Consiglio di Fondazione entro il 30 giugno.

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Consiglio di Fondazione procederà altresì alla redazione del bilancio sociale, da presentare unitamente al bilancio d'esercizio.

ARTICOLO 7 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è in ogni caso vietata la distribuzione indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve

comunque denominate.

ARTICOLO 8 – SOCIO FONDATORE

È socio Fondatore l'Associazione non riconosciuta Grande Oriente d'Italia.

ARTICOLO 9 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente e Vice-Presidente;
- il Consiglio di Fondazione;
- l'Organo di controllo;
- ove nominato, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

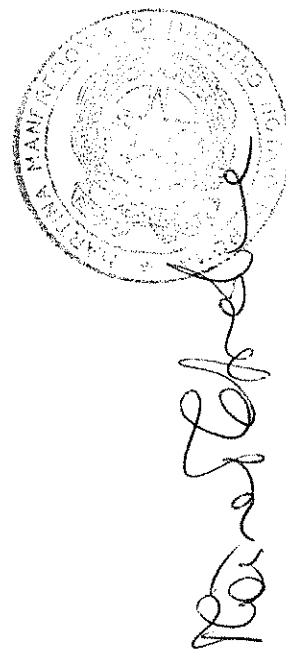
Agli organi della Fondazione non può essere attribuito alcun compenso, fatta eccezione per l'Organo di controllo.

ARTICOLO 10 - CONSIGLIO DI FONDAZIONE

Il Consiglio di Fondazione è composto di diritto e con pieno diritto di voto dai membri effettivi in carica della Giunta del Grande Oriente d'Italia con diritto di voto, ossia: dal Gran Maestro, dai due Grandi Maestri Aggiunti; dal Primo Gran Sorvegliante; dal Secondo Gran Sorvegliante; dal Grande Oratore; dal Gran Tesoriere. La Presidenza del Consiglio viene attribuita al Gran Maestro in carica, il quale è anche presidente della Fondazione. In caso di impossibilità a presenziare alle adunanze, la carica di Vice-Presidente sarà assunta dal Gran Maestro Aggiunto Vicario in carica.

È facoltà del Gran Maestro in carica, estendere la partecipazione al Consiglio di Fondazione senza diritto di voto, ma con diritto di parola, ad altri soggetti.

Stefano Bisi



La decadenza dalla carica rivestita nella Giunta del Grande Oriente d'Italia, avvenuta per qualsivoglia ragione, comporta la decadenza automatica dal Consiglio di Fondazione. Il Consiglio di Fondazione decade e si rinnova a seguito della elezione del Gran Maestro e dei membri effettivi della Giunta del Grande Oriente d'Italia.

Al Consiglio di Fondazione viene affidata la gestione generale e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, a mero titolo esemplificativo, sono attribuiti i seguenti poteri:

a) nomina l'Organo di controllo e, laddove ritenuto necessario e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) indica i programmi, le linee guida programmatiche, nonché gli indirizzi per l'attività della Fondazione;

d) redige il bilancio d'esercizio consuntivo di ogni anno solare con la relazione illustrativa entro il 30 aprile dell'anno successivo, da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Fondazione, ed il conto preventivo di ogni anno solare con la relazione illustrativa entro il 30 Novembre dell'anno precedente;

e) approva il bilancio d'esercizio consuntivo di ogni anno solare entro il 30 giugno dell'anno successivo e la relazione illustrativa;

f) laddove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, redige entro il 30 aprile il bilancio sociale relativo all'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Fondazione;

g) approva entro il medesimo termine, laddove ritenuto opportuno o

quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni vigenti, il bilancio sociale;

f) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;

g) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla Legge;

h) formula il regolamento per l'assegnazione degli aiuti economici ai soggetti in condizioni di svantaggio;

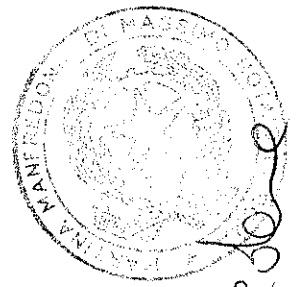
i) assume e licenzia il personale dipendente dirigente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

l) delibera sulle modifiche del presente Statuto, sullo scioglimento della Fondazione ed eventuali operazioni straordinarie.

Per lo svolgimento della propria attività, il Consiglio di Fondazione può avvalersi di esperti e di professionisti e può autorizzare la nomina di Procuratori per determinati atti o categorie.

In assenza del Presidente la sua funzione viene assolta dal Vice-presidente o, se assente, dal Consigliere più anziano in età anagrafica presente. La funzione di Segretario è svolta dal Gran Segretario del Grande Oriente di Italia o, in caso di sua assenza, dal Consigliere più giovane in età anagrafica presente alla riunione.

Ai fini del presente Statuto, laddove dovesse verificarsi per qualsiasi ragione, lo scioglimento dell'Associazione fondatrice, le finalità della Fondazione saranno proseguite di diritto dall'ultima Giunta del Grande Oriente d'Italia in carica prima dello scioglimento. Allo scadere del mandato di tale Organo, quest'ultimo provvederà a nominare il nuovo Consiglio di Fondazione composto da sette membri eletti tra gli ex associati



Luca Tiberio

Stefano Bisi

del Grande Oriente d'Italia e che condividano il pensiero massonico. Tale organo provvederà a nominare anche il Presidente della Fondazione, scegliendolo tra una rosa di soggetti che abbiano rivestito nell'ultimo esercizio della Giunta del Grande Oriente d'Italia le più alte cariche.

ART. 11 – CONVOCAZIONE

Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti con messaggio di posta elettronica spedita con almeno sette giorni di preavviso o -in caso di urgenza- tre giorni di preavviso. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora di svolgimento dell'assise e l'ordine del giorno della discussione. È possibile indicare una seconda convocazione. Il Consiglio è validamente costituito con la maggioranza semplice dei consiglieri in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, tranne per quello che attiene allo scioglimento della Fondazione per cui è prevista la maggioranza qualificata dei 3/4 dei membri assegnati. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Fondazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso il Consiglio di Fondazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure trovasi il Segretario della riunione,

onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ARTICOLO 12 – IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è il Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia in carica che presiede il Consiglio di Fondazione. Egli ha la rappresentanza legale della Fondazione, sia di fronte a terzi, sia in giudizio; vigila sull'applicazione dello Statuto e del Regolamento. La Vice-Presidenza spetta al Gran Maestro Aggiunto Vicario in carica. Il Presidente cura il perseguimento delle finalità della Fondazione, promuovendone le attività, cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Fondazione e sovrintende al funzionamento della Fondazione.

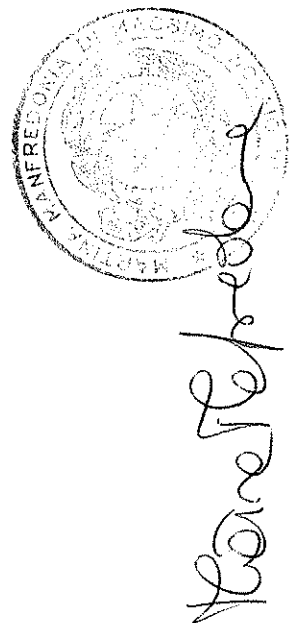
Il Presidente cura le relazioni con istituzioni, imprese, associazioni ed altri enti, pubblici e privati, con lo scopo di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni ad esso spettanti sono svolte da un Vice-Presidente, nominato appositamente.

ARTICOLO 13 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Il Consiglio di Fondazione nomina un Organo di controllo composto da tre membri effettivi - di cui uno con funzione di Presidente - e da due supplenti, oppure un Organo di controllo monocratico. In caso di nomina di un Organo di controllo collegiale, almeno uno dei componenti è scelto tra i Revisori legali iscritti nell'apposito Registro. In caso di nomina di un Organo di controllo monocratico, questo è costituito da un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro.

Tale organo resta in carica per un triennio, sino all' approvazione del

Stefano Bisi'

A circular stamp of the Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia is visible on the right side of the page. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Lorenzo Tedeschi'.

bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio del mandato. L'organo di controllo è un organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il presidente dell'Organo di controllo o l'Organo di controllo monocratico partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Fondazione. L'Organo esercita inoltre compiti di monitoraggio in ordine al corretto svolgimento delle finalità istituzionali della Fondazione, attesta che il bilancio sociale sia stato redatto secondo le relative linee guida e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Delle riunioni è redatto apposito verbale, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge.

Ove ritenuto necessario e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Consiglio di Fondazione nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Qualora i componenti dell'Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti

nell'apposito registro, il Consiglio di Amministrazione affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

ARTICOLO 14 – RESPONSABILITÀ

I membri del Consiglio di Fondazione, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

ARTICOLO 15 – TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

È ammessa la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione ai sensi dell'articolo 42 *bis* del codice civile.

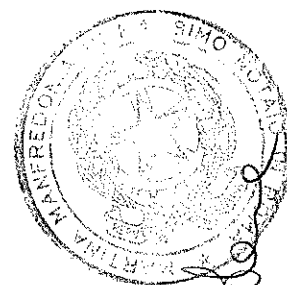
ARTICOLO 16 – SCIoglimento DELLA FONDAZIONE

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo verrà devoluto con deliberazione del Consiglio di Fondazione ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità, previo parere positivo del Registro unico nazionale del Terzo settore o altro organismo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 17 – CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio arbitrale di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale ove ha sede la Fondazione.

Stefano Bis



Luca Cefredo

ARTICOLO 18 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo si applicano gli articoli del codice civile e le altre norme vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 117.